



Tribunale Ordinario di Roma

SI COMUNICA A:

[redacted]

Sezione 03 - C/O TRIBUNALE DI ROMA

Comunicazione di cancelleria

Oggetto: Comunicazione di deposito sentenza Civile (art. 133 c.p.c.)

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 54487/2003

Giudice : VANNUCCI MARCO

Numero sentenza: 12413/2006

Data di pubblicazione: 30/05/2006

Con invito alle parti di provvedere alla registrazione presso Agenzia delle Entrate competente

Parti nel procedimento

Attore principale

[redacted]

Avv. [redacted]

Avv. [redacted]

Avv. [redacted]

4436

Convenuto principale

POLIECO - CONSORZIO RICICLAGGIO RIFIUTI BENI IN POLIETILENE

Avv. [redacted]

Avv. [redacted]

Roma 30/05/2006

IL CANCELLIERE

"Si prega di ritirare la cancelleria, entro 60 gg. dalla pubblicazione della sentenza, i fascicoli di parte, da esibire comunque a fronte di eventuale richiesta da parte dell'Ufficio Conciliario o di questo Tribunale sino ad avvenuta registrazione, e che la mancanza di fascicoli rende impossibile all'ufficio dell'archivio civile l'annotazione di tali fascicoli e la restituzione in tempi brevi. Si richiama in proposito la disposizione dell'art. 2961, 1° comma, codice civile."

*Sent. n. 12613/2006
Cron. n. 6085/2006
Rep. Quis/op*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Vannucci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54487 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2003, posta in decisione all'udienza del 28 novembre 2005, e vertente

TRA

[redacted], con sede in [redacted], elettivamente domiciliata in Roma, [redacted] presso lo studio del procuratore, avvocato [redacted] del foro di Roma, che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [redacted] ed [redacted] del foro di Ragusa, per procura speciale alla lite estesa a margine della citazione

n

OPPONENTE A DECRETO INGIUNTIVO - CONVENUTO SOSTANZIALE

E

CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI IN POLIETILENE - POLIECO, con sede in Roma, cod. fisc. 05119661006, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, n. 12, presso lo studio del procuratore, avvocato Tommaso Marvasi, del foro di Roma, che lo rappresenta e difende per procura speciale alla lite estesa in calce alla memoria depositata il 24 marzo 2004

OPPOSTO A DECRETO INGIUNTIVO - ATTORE SOSTANZIALE

OGGETTO: consorzio.

CONCLUSIONI

All'udienza del 28 novembre 2005, fissata per la precisazione delle conclusioni, i difensori con procura delle parti così hanno rassegnato le proprie conclusioni:

per [redacted] "precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo ... e alle eccezioni tutte di cui alle memorie e ai verbali di udienza";

per POLIECO: "precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già formulate nella comparsa di costituzione e nei successivi scritti difensivi".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27 marzo 2003 il Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene - POLIECO (di seguito indicato come "POLIECO") chiese a questo tribunale di ingiungere alla [redacted] (di seguito indicata come [redacted]) il pagamento di €. 202.377,67, aumentati di interessi in misura pari "al prime rate ABI vigente al momento della scadenza del termine di pagamento".

A sostegno di tale domanda il consorzio ricorrente espose: che esso POLIECO era stato costituito il 31 agosto 1998 in attuazione dell'art. 48 del D.lgs. n. 22 del 1998; che ad esso consorzio dovevano partecipare obbligatoriamente gli imprenditori indicati nello stesso decreto legislativo; che [redacted], per legge aderente ad esso POLIECO, aveva omesso di pagare i contributi per gli anni specificamente indicati nel verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza allegato al ricorso; che la misura degli interessi in caso di ritardato versamento dei contributi era fissata dall'art.8 del regolamento di esso POLIECO.

Con decreto n. 6557/03 emesso il 18 aprile 2003 questo tribunale ingiunse a [redacted] il sollecitato pagamento della sopra indicata somma di danaro, oltre interessi "convenzionali come richiesti", nonché delle spese del procedimento monitorio nello stesso decreto liquidate.

Con citazione notificata a POLIECO il 30 giugno 2003 l'intimata [redacted] propose opposizione a tale decreto (ad essa notificato il 22 maggio 2003) deducendo: che essa opponente, svolgente attività d'impresa "nel campo della produzione di beni in polietilene, sia destinati all'agricoltura intensiva, che al mercato degli imballaggi", non era ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 22 del 1998 obbligata ad aderire a POLIECO; che solo con l'entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 93 del 1001, comminante sanzioni per il caso di inadempimento all'obbligo di adesione a detto consorzio, essa [redacted] non aveva aderito a POLIECO, potendosi dubitare che tale fosse il consorzio previsto dal citato art. 48 del D.lgs. n. 22; che in base al verbale redatto dalla Guardia di Finanza il 5 marzo 2002 era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto; che il tribunale di Roma non era competente a conoscere della domanda avanzata in via monitoria da POLIECO, posto che unico foro competente a conoscere della domanda medesima era il tribunale di Ragusa, luogo in cui essa [redacted] aveva sede, ai sensi dell'art. 19, primo comma, c.p.c., non potendo trovare applicazione i fori alternativamente previsti dall'art. 20 c.p.c. sul presupposto che

l'obbligazione dedotta doveva essere adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, quarto comma, c.c.; che, nel merito, non vi era alcuna certezza che POLIECO fosse il consorzio indicato nel citato art. 48; che, inoltre, l'obbligazione di contribuzione a POLIECO non era dovuta dal momento che tale consorzio non aveva svolto alcuna attività di raccolta, riciclaggio e recupero dei beni in polietilene ed essa non aveva quindi usufruito di alcuna servizio; che, sotto altro profilo, il contributo era stato determinato da deliberazione assembleare di POLIECO del 26 febbraio 1999, prima dell'entrata in vigore della legge n. 93 del 2001 che rendeva obbligatoria l'adesione al consorzio; che anche la misura degli interessi pretesi non era dovuta posto che il regolamento consorzile non era stato specificamente approvato per iscritto da essa ai sensi dell'art. 1284 c.c.; che, per quanto sopra esposto, nulla era comunque dovuto per il periodo compreso fra il 1° maggio 1999 ed il 31 ottobre 2001, dal momento che solo a partire da tale giorno era divenuta obbligatoria la partecipazione al consorzio; che, in estremo subordine, il calcolo dei contributi era errato in quanto effettuato anche su "scarti di produzione" e su "i c.d. sfidi, pari al 4% della produzione, destinati alla macinazione e reimpiego come materia prima", non costituente rifiuti, bensì beni destinati alla riutilizzo nel ciclo produttivo ex art. 14, secondo comma, D.L. n. 138 del 2002, convertito con legge n. 178 del 2002.

chiese quindi: in rito, declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto essendo lo stesso stato emesso da giudice incompetente a conoscere della domanda di POLIECO ed indicando nel tribunale di il giudice esclusivamente competente a conoscere della domanda medesima; nel merito, la revoca del decreto opposto per insussistenza, anche solo parziale, del credito fatto valere e della misura dei relativi interessi.

Costituitosi, l'attore in senso sostanziale chiese il rigetto dell'opposizione evidenziando: che l'eccezione di incompetenza era manifestamente infondata, dovendo i contributi, essere pagati in Roma, luogo in cui esso POLIECO aveva la propria sede; che esso POLIECO era stato istituito ai sensi del citato art. 48 e la partecipazione degli imprenditori che svolgevano attività del tipo di quella di era obbligatoria per legge fin dal momento della costituzione del consorzio stesso; che nel corso dell'anno 2001 era solo stato istituito, con la legge n. 93 del 2001, un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per il caso di non adempimento all'obbligo di partecipazione al consorzio; che era indifferente, in funzione della determinazione del contributo, la non esecuzione di servizi da parte di esso POLIECO in favore di che esso POLIECO era il solo consorzio obbligatorio previsto dal citato art. 48 del D.lgs. n. 22 del 1997; che gli

accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza costituivano prova dell'esistenza del credito; che la misura degli interessi nel caso di ritardato pagamento era stata disposta con regolamento consortile, vincolante i soggetti, come [REDACTED] per legge associati ad esso POLIECO.

Nel corso dell'istruttoria: all'udienza del 26 gennaio 2004 l'opponente evidenziava che con D.L. n. 355 del 2003 il termine per l'adesione a POLIECO era stato differito al 31 marzo 2004; con memoria depositata il 25 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, c.p.c., POLIECO eccepì l'improcedibilità dell'opposizione, avendo consegnato la citazione che la conteneva il 27 giugno 2003 all'ufficiale giudiziario per [REDACTED] relativa notificazione ad esso POLIECO ed essendosi costituita solo l'8 luglio 2003, successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 165 c.p.c.; con successiva memoria di replica depositata il 24 marzo 2004 ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, c.p.c., lo stesso POLIECO, sul presupposto che detto decreto era stato nel frattempo convertito con legge n. 47 del 2004, evidenziò che la disposizione di legge menzionata differiva solo il termine per l'irrogazione di sanzioni amministrative previste in materia, non anche l'obbligo di adesione al consorzio, nato con l'approvazione del relativo statuto con D.M. del 15 luglio 1998; con ordinanza emessa il 5 aprile 2004 venne negata la provvisoria esecutività del decreto opposto sollecitata da POLIECO; vennero acquisiti i documenti rispettivamente depositati dalle parti entro i termini assegnati ex art. 184 c.p.c..

Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa è stata posta in decisione all'udienza del 28 novembre 2005.

Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (27 gennaio 2006 e 16 febbraio 2006) allo scopo rispettivamente assegnati, ex artt. 190, 281-*quinquies* c.p.c., con ordinanza emessa al termine di detta udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente è da equiparare alla sua mancata costituzione dopo la notificazione dell'atto introduttivo di tale giudizio e comporta, indipendentemente dalla costituzione dell'opposto (attore in senso sostanziale), l'improcedibilità dell'opposizione (cfr. Cass. 26 gennaio 2000, n. 849; Cass. 22 giugno 1999, n. 6304); e ciò ai sensi dell'art. 647, primo comma, c.p.c.

Il riferimento alla costituzione dell'opponente, contenuto nella disposizione da ultimo citata, comporta che la costituzione non possa che essere quella disciplinata dall'art. 165 c.p.c., con la precisazione che la riduzione alla metà dei termini di

comparizione (di cui all'art. 645, secondo comma, c.p.c.) è rimessa alla facoltà dell'opponente; sì che nel caso in cui costui se ne sia avvalso risultano conseguentemente ridotti della metà anche i termini di costituzione (cfr. Cass. 30 marzo 1998, n. 3316; Cass. 27 novembre 1998, n. 12044).

Premesso che nel caso di specie [redacted] non si è avvalsa della riduzione del termine di comparizione assegnato a POLIECO, si osserva: che la citazione contenente opposizione venne da [redacted] consegnata il 27 giugno 2003 all'ufficiale giudiziario per la relativa notificazione a POLIECO; l'atto venne poi notificato a detto consorzio il 30 giugno 2003; [redacted] si costituì, mediante iscrizione della causa sul ruolo generale degli affari contenziosi, il giorno 8 luglio 2003.

Ancora una volta la giurisprudenza della Corte costituzionale viene impropriamente evocata (nella specie, da POLIECO) per farle affermare ciò che la stessa non ha mai detto.

In conseguenza del principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, lo stesso giudice delle leggi (con la sentenza n. 28 del 2004 e con l'ordinanza n. 118 del 2005) ha chiarito che, in conseguenza della propria giurisprudenza additiva (di cui la citata sentenza del 2002 costituisce determinante tappa di evoluzione), vincolante il giudice ordinario in funzione del rispetto del canone della interpretazione sistematica delle norme di legge ordinaria onde assicurarne la conformità alle norme di rango costituzionale, è presente il principio secondo il quale il momento in cui la notificazione di atto giudiziario civile deve intendersi perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto; "pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento di notificazione anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti" (così, in motivazione, la sentenza n. 28 del 2004).

Facendo applicazione di tali principi, la giurisprudenza della Suprema Corte (chiamata a valutare gli effetti della citata giurisprudenza additiva della Corte costituzionale in funzione del rispetto del termine fissato dall'art. 369, primo comma, c.p.c. per il deposito del ricorso per cassazione ai fini della relativa procedibilità) ha avuto modo di chiarire che, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notificazione di atto processuale che deve compiersi entro un determinato termine si intende perfezionata in momenti diversi rispettivamente per il richiedente la notifica ed il destinatario dell'atto da

notificare, dovendo le esigenze di conoscibilità dell'atto da parte di quest'ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative derivanti dall'intempestivo esito del procedimento di notificazione per la parte di questo sottratta alla sua disponibilità: la conseguenza è che quando non vengono in evidenza ipotesi di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività riferibili a soggetti diversi dal richiedente la notifica (l'ufficiale giudiziario o il di lui ausiliario agente postale) e la norma di legge processuale preveda che un termine debba decorrere dal tempo di avvenuta notificazione dell'atto ad altra parte (come nei casi rispettivamente previsti dall'art. 165, primo comma e 369, primo comma, c.p.c.) la distinzione fra momenti di perfezionamento della notificazione non trova applicazione, dovendo essa intendersi per entrambi (il notificante ed il destinatario) compiuta al momento della sua effettuazione nei confronti del destinatario cui l'atto è rivolto, come si evince dal tenore testuale delle sopra richiamate disposizioni, in cui i termini iniziano a decorrere dalla notificazione della citazione o del ricorso rispettivamente al convenuto ed alle parti contro le quali il ricorso è proposto (cfr., in questo senso, Cass. 14 luglio 2004, n. 13065; Cass. 6 maggio 2004, n. 8642; Cass. 17 luglio 2003, n. 11201).

Nel caso concreto, pertanto, il termine di dieci giorni per la costituzione di [redacted] iniziò a decorrere dal 30 giugno 2003, giorno in cui la citazione venne notificata a POLIECO; con la conseguenza che il giorno della costituzione dell'opponente (8 luglio 2003) lo stesso non era ancora elasso.

La costituzione di [redacted] è quindi tempestiva; con conseguente procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa esercitata con detta citazione.

2) POLIECO, assumendo che [redacted] non avrebbe provveduto a pagarle i contributi di associazione dovuti per i periodi compresi fra il 1° maggio ed il 31 dicembre 1999, il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2000, il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2001, il 1° gennaio 2002 ed il 24 febbraio 2002, ha agito in via monitoria per la condanna di tale società al pagamento dell'ammontare di tali contributi, ad essa asseritamente dovuti in base a deliberazione assunta dalla relativa assemblea, come tale vincolante [redacted], per legge (art. 48 D.lgs. n. 22 del 1997) associata allo stesso POLIECO.

Ai fini della determinazione della competenza giudiziale per territorio derogabile, con il foro generale previsto dall'art. 19 c.p.c. (rilevante nel caso di specie, posto che [redacted] è una società di capitali) concorrono, alternativamente, il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio (nella specie, di pagamento dei contributi consortili), nonché quello in cui la stessa obbligazione deve eseguirsi (art. 20 c.p.c.).

L'art. 38, secondo comma, c.p.c., prevede che il convenuto debba eccepire nella comparsa di risposta l'incompetenza per territorio derogabile; e ciò a pena di decadenza.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prima difesa utile della parte che intende contestare la competenza del giudice scelto dall'attore in senso sostanziale (sulla base del cui ricorso il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso) si identifica nella citazione per il giudizio di opposizione che, in talo particolare processo a contraddittorio eventuale e differito, tiene luogo della comparsa di risposta (cfr., fra le altre, Cass. 27 maggio 1999, n. 5161; Cass. 24 dicembre 1994, n. 11152).

Con tale atto difensivo in causa relativa a diritti di obbligazione (com'è quella di specie), il convenuto in senso sostanziale ha in particolare l'onere di contestare la competenza del giudice scelto, discrezionalmente, dall'attore in relazione a ciascuno dei diversi criteri di collegamento rispettivamente previsti dai citati artt. 18 e 20 c.p.c.; sì che in mancanza di tale specifica contestazione la competenza del giudice adito rimane ferma in base al criterio di competenza non contestato, o non efficacemente contestato (cfr., fra le molte, da ultimo, Cass. 9 giugno 2003, n. 9192; Cass. 23 agosto 2002, n. 12465), senza che rilevi la successiva indicazione di nuove ragioni di competenza (cfr. Cass. 24 dicembre 1994, n. 11152) ovvero il fatto che il criterio trascurato possa, eventualmente, condurre all'individuazione del giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, dal momento che il giudice non può officiosamente rilevare profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione tempestivamente proposta (cfr., fra le altre, Cass. S.U. 23 aprile 1999, n. 248/SU; Cass. 28 luglio 1999, n. 8224). Con l'ulteriore precisazione che il limite a tale onere è rappresentato dall'aver l'attore indicato uno specifico foro quale l'unico giustificativo della scelta del giudice adito (cfr., per tutte, Cass. 22 novembre 2000, n. 15101).

Nel caso di specie, [redacted] si è limitata ad affermare in citazione che al rapporto dedotto in giudizio da POLIECO troverebbe applicazione, ai fini della determinazione della competenza a conoscere della domanda relativa a tale rapporto, solo il foro generale delle persone giuridiche; inspiegabilmente escludendo l'applicabilità dei fori alternativi indicati dal successivo art. 20 c.p.c.

L'eccezione si ha quindi per non proposta.

3) Gli associati al consorzio POLIECO, costituito il 14 giugno 1996, modificarono, con deliberazione assunta dalla relativa assemblea il 31 agosto 1998, il contenuto dello statuto dell'ente per adeguarlo a quello del consorzio menzionato dall'art. 48 del D.lgs. n.

22 del 1997, il cui statuto era stato approvato, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso articolo, con D.M. 15 luglio 1998.

Tale modificazione statutaria venne, pacificamente notificata ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria il 23 settembre 1998, come previsto dall'art. 1, secondo comma, del citato D.M. 15 luglio 1998.

Il citato art. 48 del decreto n. 22 del 1997 prevede che, al fine di ridurre il flusso di rifiuti in polietilene destinati allo smaltimento, "è istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene" (primo comma), avente personalità giuridica di diritto di privato e retto da statuto approvato dal Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro dell'industria (ottavo comma) e che "al consorzio partecipano" i soggetti espressamente indicati nello stesso articolo (secondo comma). Tale consorzio ha finalità ed oggetto, specificamente indicati dalla legge (terzo comma), i relativi "mezzi finanziari" sono costituiti, per quanto qui interessa, anche "dai contributi dei soggetti partecipanti" (quinto comma, lett. b) e le deliberazioni del relativo organo, "adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma di statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti" (sesto comma).

L'ultimo comma dello stesso art. 48 prevede che dopo novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto del consorzio (la pubblicazione avvenne il 12 agosto 1998) "chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio".

Il testo delle disposizioni di legge è quindi quanto mai chiaro nell'evidenziare che la partecipazione a tale consorzio ha natura obbligatoria (*ex lege*) per quei soggetti (imprenditori ed associazioni sindacali di categoria fra imprenditori) che producono, importano, trasformano, i beni in polietilene specificamente indicati dalla stessa legge e per quelli che riciclano o recuperano rifiuti degli stessi beni: le espressioni usate dal legislatore ("è istituito il consorzio"; "al consorzio partecipano"; "è obbligato a conferirli al consorzio") sono affatto univoche in questo senso (nel senso che la partecipazione a POLIECO è di fonte legale senza riservare all'autorità amministrativa di controllo su POLIECO alcun potere discrezionale nella scelta dei soggetti obbligati, cfr., in sede di regolamento di giurisdizione, Cass. S.U. 15 febbraio 2006, n. 3275).

Tale piana interpretazione è poi ulteriormente rafforzata dalle sanzioni amministrative a contenuto pecuniario previste dall'art. 51, comma sei-ter dello stesso decreto del 1997, introdotto dall'art. 10, quarto comma, della legge n. 93 del 2001, per i soggetti indicati nell'art. 48, secondo comma, dello stesso decreto del 1997 "che non

adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto". L'introduzione di specifica sanzione amministrativa da parte della citata legge del 2001 senza mutamento dei precetti contenuti nel citato art. 48 conferma quindi la sussistenza dell'obbligazione legale per i soggetti previsti dal decreto di partecipare al consorzio di cui si discute a partire dalla costituzione dello stesso secondo il procedimento previsto dal D.lgs. del 1997.

Al riguardo, pertanto, non è punto vero, come affermato da [redacted] che gli imprenditori del settore siano obbligati a partecipare a POLIECO solo dal giorno di entrata in vigore della citata legge n. 93 del 2001; posto che la stessa si è, come detto, solo limitata ad introdurre sanzioni amministrative a contenuto pecuniario per il caso di non adempimento degli imprenditori per legge associati a tale consorzio agli obblighi di contribuzione previsti dalla legge e dallo statuto di POLIECO.

Sull'esistenza di tale obbligazione di fonte legale di partecipazione al consorzio degli imprenditori indicati dal citato decreto legislativo non incide il precetto contenuto nell'art. 10 del D.L. n. 355, convertito con legge n. 47 del 2004, secondo cui: "la decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi".

Tale disposizione deve interpretarsi, secondo quanto sul punto sostenuto da POLIECO, nel senso di differire al 31 marzo 2004 l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese che abbiano iniziato la loro attività prima del 1999 senza pagare a POLIECO i contributi associativi, non anche nel senso di differire al 31 marzo 2004 l'obbligo legale di partecipazione allo stesso consorzio delle imprese che svolgono le attività indicate nel decreto n. 22 e di corrispondere allo stesso consorzio i contributi di funzionamento dallo stesso determinati e che i consorziati per legge sono tenuti a pagare in base a deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per gli stessi vincolanti (quanto all'obbligo di contribuzione, art. 48, quinto comma, lett. b) e sesto comma, D.lgs. n. 22; (artt. 7, terzo comma, lett. b), 11, primo comma, lett. a) statuto POLIECO).

Il fenomeno della costituzione da parte della legge di consorzi obbligatori fra determinati soggetti per lo svolgimento di determinate attività di interesse pubblico, con la previsione di specifici contributi al funzionamento ed all'attività di tali enti a carico dei consorziati, non è nuovo per l'ordinamento italiano (dai consorzi di bonifica, di cui al R.D. n. 215 del 1933, al consorzio nazionale tra i concessionari del servizio riscossione tributi, di cui alla legge n. 524 del 1977, al consorzio obbligatorio degli oli usati di cui al D.lgs. n. 95 del 1992).

POLIECO, costituito a tempo indeterminato (con il solo limite della "permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione": art. 2) ed il cui statuto è conforme a quello approvato dal sopra citato D.M., è il consorzio previsto dal più volte citato art. 48: ciò si desume dal fatto che i dicasteri specificamente indicati dall'art. 22 dello statuto dell'ente hanno ciascuno provveduto a nominare i componenti del collegio dei revisori dei conti di POLIECO previsti da tale clausola statutaria.

L'art. 4 dello statuto di POLIECO, nel prevedere l'obbligo di partecipazione al consorzio dei soggetti dalla stessa clausola indicati, ripete sostanzialmente il precetto contenuto nell'art. 48, secondo comma, del D.lgs. n. 22 del 1997.

Dall'obbligatorietà di partecipazione a POLIECO dei soggetti previsti dall'art. 48 della legge e dall'art. 4 dello statuto deriva che la cessazione del rapporto associativo limitatamente al singolo consorziato non può che derivare per gli imprenditori dal venir meno del presupposto previsto dalla legge per la relativa partecipazione al consorzio: *id est*, dalla durevole dismissione di taluna delle attività economiche indicate dalle menzionate disposizioni; con conseguente inapplicabilità, in ragione della peculiare natura del rapporto associativo costituito per volontà della legge, della facoltà di recesso garantita dall'art. 24, secondo comma, c.c., agli associati di associazioni riconosciute come persone giuridiche che non abbiano assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

L'art. 9 dello statuto del consorzio, nel prevedere quale unica ipotesi di risoluzione del rapporto associativo limitatamente al singolo associato l'esclusione dei consorziati che non svolgano più le attività economiche che ne rendono obbligatoria la partecipazione all'ente, costituisce, costituisce quindi adeguamento statutario alla volontà della legge.

Come sopra evidenziato, l'art. 48, quinto comma, lett. b), del D.lgs. n. 22 del 1997, prevede espressamente che il patrimonio del consorzio obbligatorio è costituito "dai contributi dei soggetti partecipanti"; così consentendo allo statuto dell'ente di imporre ai propri associati specifici contributi a contenuto pecuniario per lo svolgimento dell'attività dell'ente, indicate nel relativo oggetto associativo (art. 3 statuto).

Di qui la legittimità delle clausole dello statuto di POLIECO in materia di contributo finanziario annuo, deliberato dall'assemblea, per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di beni in polietilene (artt. 7, terzo comma, lett. b), 11, primo comma, lett. a)), posto che lo specifico contributo finanziario previsto dall'art. 48, settimo comma, del decreto del 1997 (denominato "contributo percentuale di riciclaggio") a carico dei soggetti partecipanti obbligatoriamente al consorzio ha fonte (decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria) e presupposti (mancato raggiungimento degli "obiettivi

minimi di riciclaggio") diversa da quella statutaria e concorre, quindi, ove disposto, con il contributo ordinario previsto dalle sopra citate clausole statutarie del consorzio.

Il contributo annuale previsto dallo statuto consorzile a carico degli associati è deliberato annualmente dall'assemblea ordinaria in una quota proporzionale al numero delle quote di partecipazione (determinate ai sensi dell'art. 6 dello statuto) al consorzio (artt. 11, primo comma, lett. a) e 16 dello statuto).

Con deliberazione del 26 febbraio 1999, l'assemblea ordinaria di POLIECO determinò la misura del contributo in questione per l'anno 1999, applicabile a partire dal 1° maggio 1999: per i consorziati trasformatori ed importatori di beni in polietilene (art. 4, secondo comma, lett. b) dello statuto), pari a £. 10 per chilogrammo di prodotto; per i consorziati produttori ed importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene (art. 4, secondo comma, lett. a) dello statuto), pari a £. 50 per chilogrammo di materia prima.

La misura di tali contributi non ha più formato oggetto di aggiornamento da parte dell'assemblea di POLIECO.

Per quanto poi qui specificamente interessa, il regolamento approvato, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, prevede:

che il contributo determinato dall'assemblea per i consorziati produttori ed importatori di beni in polietilene (categoria B) sia versato con cadenza semestrale (a partire dal 16 ottobre per il primo semestre, decorrente dal 1° aprile fino al 30 settembre, e dal 15 aprile dell'anno successivo per il semestre compreso fra il 1° ottobre ed il 31 marzo dell'anno successivo);

che il contributo determinato dall'assemblea per i consorziati produttori ed importatori di materie prime (categoria A) sia versato con cadenza trimestrale (a partire dal 15 aprile, per il trimestre 18 gennaio 31 marzo, fino al 15 gennaio dell'anno successivo, per il trimestre compreso fra il 18 ottobre ed il 31 dicembre dell'anno).

L'atto costitutivo di tale consorzio fra imprenditori è, come tutti gli accordi costituenti fonte di un rapporto associativo ovvero societario, un contratto a comunione di scopo la cui funzione non si esaurisce con la esecuzione delle prestazioni cui sono tenuti i singoli associati, la quale è invece fondamento e premessa di una attività successiva nella realizzazione della quale va individuata la finalità del contratto.

Tale mancanza di corrispettività tra le prestazioni, pertanto, rende inopponibile all'ente da parte del singolo associato l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (nel senso che tale disposizione di legge trova applicazione solo per i "contratti a prestazioni corrispettive, e quindi non vale per i contratti con comunione di scopo, quali

quelli di società", cfr. Cass. 4 maggio 1993, n. 5180; Cass. 18 gennaio 2001, n. 694); è quindi irrilevante, in funzione della sussistenza dell'obbligo di contribuzione, che POLIECO non abbia in concreto svolto per SISAC servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti polietilene.

Dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza presso l'azienda di cui [redacted] è titolare, e fermo restando che [redacted] non ha specificamente contestato le risultanze in fatto di tale accertamento, essendosi genericamente riferita alla non computabilità nelle materie prime importate degli "scarti di produzione" e dei "c.d. sfridi, pari al 4% della produzione, destinati alla macinazione e reimpiego come materia prima", senza specificare la consistenza quantitativa di tali cose (rendendo così impossibile ogni accertamento), risulta che la società opponente:

a) nel periodo compreso fra il 1° maggio 1999 ed il 31 dicembre 1999: importò 382.500 kg di materie prime; vendette 6.589.120 kg di prodotti in polietilene; con la conseguenza che i contributi per tali categorie di beni, vennero correttamente calcolati, secondo quanto stabilito con la citata deliberazione del 26 febbraio 1999, in complessive £. 85.016.201 (pari oggi ad €. 65.891.201), oltre I.V.A. per complessive £. 17.003.240 (pari ad €. 8.781,44); sì che il contributo dovuto per tale periodo è pari, oggi, a complessivi €. 52.688,64;

b) nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000: importò 1.020.000 kg di materie prime; vendette 8.481.494 kg di prodotti in polietilene; con la conseguenza che i contributi per tali categorie di beni vennero, ancora una volta, correttamente calcolati, secondo quanto evidenziato, in complessive £. 135.814.940 (pari oggi ad €. 70.142,56), oltre I.V.A. per complessivo £. 27.162.988 (pari ad €. 14.028,51); sì che il contributo dovuto per tale periodo è pari, oggi, a complessivi €. 84.171,07;

c) nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2001: importò 459.000 kg di materie prime; vendette 7.643.767,9 kg di prodotti in polietilene; con la conseguenza che i contributi per tali categorie di beni vennero, ancora una volta, correttamente calcolati, secondo quanto evidenziato, in complessivo £. 99.387.679 (pari oggi ad €. 51.329,49), oltre I.V.A. per complessive £. 19.877.536 (pari ad €. 10.265,89); sì che il contributo dovuto per tale periodo è pari, oggi, a complessivi €. 61.595,38;

d) nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 24 febbraio 2002: vendette 632.938,5 kg di prodotti in polietilene; con la conseguenza che i contributi per tali categorie di beni vennero, ancora una volta, correttamente calcolati, secondo quanto evidenziato, in complessive £. 6.329.365 (pari oggi ad €. 3.268,85), oltre I.V.A. per complessive £. 1.265.877

(pari ad €. 653,77); si che il contributo dovuto per tale periodo è pari, oggi, a complessivi €. 3.922,62.

In conclusione, deve essere condannata a pagare a [REDACTED]:

a) €. 52.688,64, aumentati di interessi in misura legale (non anche gli interessi pari "al prime rate ABI" rivendicati da POLIECO in base all'art. 8, punto 10, del citato regolamento consortile, non specificamente approvati per iscritto da [REDACTED] ex art. 1284, ultima comma, c.c.) decorrenti dal 31 gennaio 2000, giorno di esigibilità del credito (art. 1219, secondo comma, n. 3), c.c.), fino al giorno del pagamento effettivo, a titolo di contributi per l'anno 1999;

b) €. 84.171,07, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 31 gennaio 2001, giorno di esigibilità del credito (art. 1219, secondo comma, n. 3), c.c.), fino al giorno del pagamento effettivo, a titolo di contributi per l'anno 2000;

c) €. 61.595,38, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 31 gennaio 2002, giorno di esigibilità del credito (art. 1219, secondo comma, n. 3), c.c.), fino al giorno del pagamento effettivo, a titolo di contributi per l'anno 2001;

d) €. 3.922,62, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 31 marzo 2002, giorno di esigibilità del credito (art. 1219, secondo comma, n. 3), c.c.), fino al giorno del pagamento effettivo, a titolo di contributi per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 24 febbraio 2002.

Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato in quanto nello stesso sono stati riconosciuti a POLIECO interessi in misura in effetti non dovuta da [REDACTED]

Tale conclusione non è incoerente con l'emissione di sentenza di condanna al pagamento di dette somme di danaro, dal momento che il giudizio di opposizione di cui agli artt. 645 e segg. c.p.c. ha una duplice funzione: da un lato, accertare l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio (giudizio rescindente); dall'altro, e soprattutto, accertare la fondatezza della domanda fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr., per tutte, Cass. 25 maggio 1999, n. 5055; Cass. 18 aprile 2000, n. 4974; Cass. 1° dicembre 2000, n. 15339).

Tenuto conto della natura ordinaria del processo di opposizione ad ingiunzione, avente come finalità principale l'accertamento dell'esistenza del credito fatto valere in via monitoria dall'attore in senso sostanziale (convenuto solo formale nel giudizio di cui all'art. 645 c.p.c.), il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa in difetto dei presupposti richiesti allo scopo dalla legge processuale ovvero per crediti di ammontare inferiore a quelli effettivamente accertati all'esito di tale giudizio, non deve limitarsi a revocare il decreto opposto (con effetti solo secondari, ad esempio, sull'esecuzione

provvisorio del decreto), ma deve pronunciare sul diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo secondo le proprie regole, potendo influire la mancanza o l'insufficienza degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto soltanto sul regolamento delle spese processuali (cfr., fra le molte, Cass. 4 giugno 1999, n. 5504; Cass. 17 novembre 1994, n. 9708).

4) La complessità in diritto della disciplina legale dedotta nel processo, la frequente modificazione della stessa con disposizioni il cui contenuto precettivo non è sempre immediatamente intelleggibile, la (quanto mai) parziale fondatezza dell'opposizione, il contenuto delle difese svolte dalle parti confrontate con i motivi fondanti la decisione, costituiscono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti costituite le spese processuali da ciascuna di esse rispettivamente anticipate (art. 92, secondo comma, c.p.c.).

La sentenza è esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.).

P.Q.M.

1) revoca il decreto ingiuntivo di pagamento di somma di danaro n. 6557/03 emesso da questo tribunale il 18 aprile 2003 in accoglimento delle domande di condanna proposte, con ricorsi per emissione di decreto ingiuntivo depositato il 27 marzo 2003, dal **Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene - POLIECO** nei confronti della [REDACTED]

2) in parziale accoglimento delle domande indicate nel precedente capo 1), condanna la [REDACTED] a pagare al **Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene - POLIECO**: a) € [REDACTED] aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 31 gennaio 2000 fino al giorno del pagamento effettivo; b) € [REDACTED] aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 31 gennaio 2001 fino al giorno del pagamento effettivo; c) € 61.595,38, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 31 gennaio 2002 fino al giorno del pagamento effettivo; d) € [REDACTED], aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 31 marzo 2002 fino al giorno del pagamento effettivo;

3) compensa integralmente fra la [REDACTED] ed il **Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene - POLIECO** le spese processuali da ciascuna di tali parti rispettivamente anticipate nel giudizio di opposizione.

Così deciso in Roma, dalla terza sezione civile del tribunale, il 20 maggio 2006.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria

30 MAG. 2006

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Anna AMATTA MCALE

Il giudice designato

Marco Vannucci

DIRETTORE DI CANCELLERIA
Anna AMATTA MCALE



[Signature]

